



L'ASSEGNO SOCIALE

Cos'è

È la prestazione economica di natura assistenziale erogata, su richiesta, alle persone in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge e con un'età non inferiore a quella pensionabile.

Dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la Pensione Sociale (<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html>)

Attenzione: La prestazione non è reversibile ai familiari superstiti

Destinatari

Vi hanno diritto le persone con un reddito non superiore a determinati limiti fissati annualmente, con un'età non inferiore a quella pensionabile e che rientrino in una delle seguenti categorie:

- cittadini italiani;
- cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Dal 1996, l'assegno sociale spetta anche ai mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, ed ai sordomuti che compiono l'età pensionabile, in sostituzione degli specifici trattamenti erogati fino a quella età (vedi paragrafo **"Assegno sociale sostitutivo"**) che presenta condizioni di accesso parzialmente differenti.

Requisiti e condizioni

Requisiti

Per ottenere l'Assegno, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- compimento dell'età pensionabile pari a 67 anni di età nel 2024; limite che può crescere in ragione dell'aumento della speranza di vita, certificato dall'Istat e comunicato con decreto ministeriale;
- stato di bisogno economico;



- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- dal 1° gennaio 2009, dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Il **diritto alla prestazione** è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per il richiedente non coniugato, il limite di reddito personale, oltre il quale l'assegno non spetta, è pari all'importo dell'assegno stesso (6.947,33 euro annui nel 2024).

Se il richiedente è coniugato si considera solo il reddito della coppia che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso (13.894,66 euro annui nel 2024).

Si considerano i **redditi** del coniuge e del richiedente di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione. Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad un 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 dell'assegno sociale.

Condizioni

È necessaria la residenza in Italia. La prestazione, pertanto, non è esportabile all'estero né può essere riconosciuta a chi risiede all'estero.

L'Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Importo dell'Assegno

Nel 2024, la prestazione ammonta a 534,41 euro mensili ed è erogata per 13 mensilità.

L'importo è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per le pensioni. La misura dell'assegno dipende dai redditi posseduti. In assenza di redditi, come sopra individuati, l'assegno è erogato in misura intera. In presenza di redditi, l'assegno è erogato in misura parziale e fino a concorrenza del limite e, comunque fino a concorrenza del suo intero importo (quando si considera solo il reddito di coppia).

Pertanto, l'assegno spetta:

- a) in misura intera:



- alle persone non coniugate che non possiedono alcun reddito;
- alle persone coniugate che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'Assegno.

b) in misura ridotta:

- alle persone non coniugate che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'Assegno;
- alle persone coniugate che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'Assegno e il doppio dell'importo annuo dell'Assegno.

L'Assegno non è soggetto ad IRPEF.

La maggiorazione e l'incremento dell'Assegno sociale

A determinate condizioni, l'assegno sociale può essere oggetto di incremento e maggiorazione. Sommate, queste due quote danno luogo ad un importo aggiuntivo pari a:

- 192,90 euro mensili (12,92 euro come maggiorazione e 179,98 euro come incremento) per chi ha fino a 74 anni;
- 200,64 euro mensili (20,66 euro come maggiorazione e 179,98 euro come incremento) per chi ha 75 o più anni.

L'importo della maggiorazione è fisso mentre quello dell'incremento viene adeguato annualmente.

La maggiorazione dell'assegno sociale spetta a coloro che:

- non possiedono redditi propri per un importo pari all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa;
- non possiedono, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quelli indicati nel punto precedente, né redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'importo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale più la maggiorazione.

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Vanno considerati



i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso enti ed organismi internazionali. Nel reddito personale ed in quello coniugale va considerato l'importo dell'assegno sociale a cui va attribuito l'aumento.

Non sono presi in considerazione:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

L'ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO DEI TRATTAMENTI PER I MUTILATI ED INVALIDI CIVILI E PER I SORDOMUTI

I percettori delle prestazioni spettanti ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti, che compiono l'età pensionabile (67 anni nel 2024, limite soggetto ad incrementi nel tempo per effetto dell'aumento della speranza di vita), maturano il diritto all'assegno sociale che sostituisce le precedenti prestazioni di invalidità. Il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale continua ad essere quello previsto per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili parziali coincide con quello dell'assegno sociale. Quello per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

Come funziona

Decorrenza

Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.



Come fare domanda

La domanda di assegno sociale può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link e contatti utili

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html>

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 19 09 2024 PL